



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-04-2014 (punto N 8)**

Delibera

N 324

del 28-04-2014

*Proponente*

EMMANUELE BOBBIO

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile SARA MELE*

*Estensore FORTUNA SAMMARCO*

*Oggetto*

Modifiche al regolamento emanato con DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazioni

*Presenti*

ENRICO ROSSI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

SARA NOCENTINI

*Assenti*

ANNA RITA  
BRAMERINI

GIANFRANCO  
SIMONCINI

VINCENZO CECCARELLI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	ARTICOLATO
B	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE

C	Si	Cartaceo+Digitale	ILLUSTRATIVA RELAZIONE TECNICO- NORMATIVA
D	Si	Cartaceo+Digitale	TESTO COORDINATO

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4 bis della L.R. 32/2002 che prevede che con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R "Regolamento di attuazione dell' articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia".

Visto l'art. 42, comma 2 dello Statuto, secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

Visto l'art. 66, dello Statuto regionale ai sensi del quale il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali;

Vista la proposta di regolamento "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione", allegata al presente atto sotto la lettera "A";

Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella seduta del 13/03/2014;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale, di cui all'articolo 24 della L.R. 32/2002, e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui all' articolo 23 della L.R. 32/2002, nella seduta del 16 aprile 2014;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

- Di approvare, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto, lo schema di regolamento "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione

professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione”, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, unitamente agli allegati “B (Relazione illustrativa)”, “C (Relazione tecnico-normativa)” e “D (Testo coordinato)”, parti integranti e sostanziali del presente atto, disponendone l’inoltro, a cura della Segreteria della Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale, al fine dell’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 42, comma 2, e dall’art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;

- di provvedere, con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del regolamento in oggetto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
SARA MELE

Il Direttore Generale  
ALESSANDRO CAVALIERI

## **Allegato A**

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione**

Sommario

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 41 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 marzo 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Considerato quanto segue:

1. è necessario aggiornare l'elenco dei titoli di studio per ricoprire il ruolo di educatore e ridefinire la norma transitoria relativa ai titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico;
2. è necessario introdurre, con puntuali modifiche, adeguamenti e specifiche tecniche, con particolare riferimento all'organizzazione degli spazi e al rapporto numerico fra educatori e bambini dei servizi educativi;
3. è altresì opportuno introdurre norme finalizzate alla semplificazione riducendo gli oneri informativi dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;

Approva il presente regolamento

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituita dalla seguente:

"d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;"

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogata.

#### Art. 2

Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

"3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;
- b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;
- c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia."

#### Art. 3

Modifiche all'articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.”

#### Art. 4

##### Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole “La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia” sono sostituite dalle seguenti: “Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è”.

#### Art. 5

##### Modifiche all'articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013 le parole “La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco” sono sostituite dalle seguenti: “Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è”.

#### Art. 6

##### Modifiche all'articolo 41 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente: “Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti.”.

#### Art. 7

##### Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 6 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.

#### Art. 8

##### Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente: “Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.”.

2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente: “Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.”.

#### Art. 9

##### Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente periodo: “Tale figura possiede i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1”.

Art. 10  
Modifiche all'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:

“e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.”

2. Il comma 6 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.”

3. Il comma 8 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;

b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.”

Art. 11  
Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 5 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.”

2. Il comma 7 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“7. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;

b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.”

Art. 12  
Modifiche all'articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Il comma 6 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.”



### **Relazione illustrativa della proposta del nuovo Regolamento**

La presente proposta di regolamento introduce alcune modifiche al d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R (*Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia*).

Il d.p.g.r. 41/R/2013 ha operato un'importante riordino della disciplina del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, definendo in particolare:

- le caratteristiche dei servizi educativi, collegate alla riclassificazione degli stessi;
- i titoli di studio per l'esercizio delle funzioni di educatore, per il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico dei servizi;
- le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi e di ambito comunale e zonale;
- gli strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie;
- i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi;
- gli standard generali dei centri educativi integrati "zerosei", realizzati nell'ambito della continuità verticale con la scuola dell'infanzia;
- i requisiti e il procedimento di autorizzazione al funzionamento, di accreditamento e le funzioni di vigilanza.

A seguito della prima fase di vigenza delle nuove norme, risulta necessario operare alcune modifiche che razionalizzino ulteriormente l'impianto del sistema normativo. Tali modifiche, di seguito dettagliatamente descritte, costituiscono interventi puntuali volti ad affrontare problematiche sorte in sede applicativa o a seguito di confronto con gli attori del sistema, prima dell'avvio del nuovo anno educativo. Si sono infine introdotte norme finalizzate alla semplificazione attraverso la riduzione degli oneri informativi.

## ARTICOLATO

- **Art. 1:** l'intervento attiene alla necessità di inserire la corretta denominazione del titolo di studio previsto alla lettera d) dell'articolo 13, nonché di correggere un errore materiale relativo al titolo di studio previsto alla lettera e), che non è più attivo da alcuni anni.
- **Art. 2:** con le modifiche apportate all'articolo 15 si è ritenuto necessario dare la possibilità, a coloro che conseguono entro il 31 agosto 2014 la laurea in discipline umanistiche e sociali, di svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico purché, entro il 31 agosto 2018, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
  - sostenimento di esami in materie sia psicologiche che pedagogiche che comportino l'acquisizione di almeno nove crediti formativi;
  - conseguimento di un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.
- **Art. 3:** con la modifica introdotta all'articolo 20 si attribuisce al comune la valutazione in ordine al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia nel caso in cui gli spazi esterni utilizzati dai bambini non siano contigui alla struttura del servizio. Per tali spazi deve essere in ogni caso assicurato il rispetto delle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.
- **Artt. 4, 5 e 6:** le modifiche agli articoli 27, 34 e 41 sono motivate dall'esigenza di definire, per tutti i servizi educativi operanti sul territorio regionale, il rapporto numerico fra educatori e bambini tenuto conto dello scostamento che si verifica fra gli iscritti e i frequentanti i servizi. Si è pertanto previsto di calcolare il rapporto fra educatori e bambini riferendolo a non meno dell'80% degli iscritti, riconoscendo implicitamente uno scarto tra i due aggregati pari al 20%. Si ricorda che questo scarto è il presupposto sul quale già si fondano le disposizioni degli articoli 25, 32 e 39, che consentono di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino a un massimo del 20%. L'intervento di modifica appare quindi coerente con l'impianto complessivo del regolamento vigente.

- **Art. 7:** l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 42 è finalizzata a eliminare un mero errore materiale presente nel testo vigente, in quanto trattasi di una disposizione sostanzialmente ripetitiva di quella contenuta nel comma 5.
- **Art. 8:** la modifica del comma 3 dell'articolo 43 prevede che le disposizioni relative all'obbligo di assicurare autonomia funzionale agli spazi disciplinati dal comma stesso si applichino esclusivamente ai servizi educativi in contesto domiciliare che verranno autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014-15. La modifica si rende necessaria in quanto i costi relativi all'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei servizi già autorizzati potrebbero compromettere per gli stessi la sostenibilità economica delle attività. La disposizione risulta peraltro coerente con quanto già previsto per i nidi d'infanzia (art. 22, comma 5 e art. 23, comma 4), gli spazi gioco (art. 29, comma 4 e art. 30, comma 4) e i centri per bambini e famiglie (art. 37, comma 3).
- **Art. 9:** la modifica del comma 3 dell'articolo 45 introduce anche per la figura adulta reperibile, prevista per i nidi domiciliari in caso di emergenza, l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16, comma 1.
- **Art. 10:** la modifica del comma 2 dell'articolo 50 è volta a sanare una lacuna del precedente testo normativo, che non prevedeva la carta dei servizi tra i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.  
La modifica del comma 6 introduce una tempistica certa per la comunicazione delle variazioni dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione.  
Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 attengono alla necessità di semplificare il procedimento per la proroga dell'autorizzazione.
- **Art. 11:** la modifica del comma 5 dell'articolo 51 introduce una tempistica certa per la comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento.  
La modifica di cui al comma 7 attiene alla necessità di semplificare il procedimento per la proroga dell'accreditamento.
- **Art. 12:** la modifica del comma 6 dell'articolo si rende necessaria a seguito di una rivalutazione in ordine agli effetti dell'esercizio abusivo dell'attività. Tale esercizio abusivo comporterà la cessazione dell'attività, anziché la sospensione della stessa.

## **RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

### **Proposta di regolamento**

**Titolo: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi.**

#### **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

##### **1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento**

Il regolamento dà corretta attuazione all'articolo 4 bis della l.r. 32/2002.

**2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.**

L'intervento è compatibile con i principi esposti.

**3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

L'intervento in esame è compatibile con l'ordinamento comunitario.

**4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento**

**(aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

Non sussiste la necessità di notificare il regolamento alla Commissione europea.

#### **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa.**

L'intervento è conforme ai principi della l.r.55/2008. (Per quanto concerne la disposizione dell' art. 18, comma 4, si segnala che è in corso di elaborazione una modifica della stessa a cui il testo del regolamento in oggetto risulterà conforme)

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento.**

L'intervento è conforme alle tecniche redazionali di cui sopra.

**3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.**

No.

**4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina.**

No.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi.**

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>Titoli di studio degli educatori</b></p> <p>1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <p>a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;</p> <p>b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia; per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali, è necessario il conseguimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche;</p> <p>c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;</p> <p>d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;</p> <p>e) diploma di assistente comunità infantile;</p> <p>f) diploma di dirigente di comunità;</p> <p>g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>Titoli di studio degli educatori</b></p> <p>1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <p>a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;</p> <p>b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia; per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali, è necessario il conseguimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche;</p> <p>c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;</p> <p><i>d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;</i></p> <p>e) <i>abrogato;</i></p> <p>f) diploma di dirigente di comunità;</p> <p>g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per</p>

<p>l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.</p> <p>3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.</p>	<p>l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.</p> <p>3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico</b></p> <p>1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito o conseguono entro il 31 agosto 2018, un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico</b></p> <p>1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. <i>Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:</i></p> <p><i>a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;</i></p> <p><i>b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;</i></p> <p><i>c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <b>Caratteristiche degli spazi esterni</b></p> <p>1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <b>Caratteristiche degli spazi esterni</b></p> <p>1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del</p>

<p>servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.</p> <p>2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.</p> <p>3. Gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del servizio educativo di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.</p>	<p>servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.</p> <p>2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.</p> <p>3. <i>I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.</i></p> <p>4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporto numerico tra educatori e bambini</b></p> <p>1. la dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia ed è calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:</p> <p>a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;</p> <p>b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;</p> <p>c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.</p> <p>2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:</p> <p>a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;</p> <p>b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.</p> <p>3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I comuni individuano i</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporto numerico tra educatori e bambini</b></p> <p>1. <i>Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:</i></p> <p>a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;</p> <p>b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;</p> <p>c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.</p> <p>2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:</p> <p>a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;</p> <p>b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.</p> <p>3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I comuni individuano i</p>



<p>parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.</p>	<p>parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporto numerico tra educatori e bambini</b></p> <p>1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco è calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:</p> <p>a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;</p> <p>b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.</p> <p>2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.</p> <p>3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporto numerico tra educatori e bambini</b></p> <p><i>1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:</i></p> <p>a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;</p> <p>b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.</p> <p>2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.</p> <p>3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporto numerico tra educatori e bambini</b></p> <p>1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore. Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.</p> <p>2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.</p> <p>3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rapporto numerico tra educatori e bambini</b></p> <p><i>1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti. Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.</i></p> <p>2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.</p> <p>3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <b>Servizio educativo in contesto domiciliare</b></p> <p>1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.</p> <p>2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.</p> <p>3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.</p> <p>4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.</p> <p>5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.</p> <p>6. I servizi educativi in contesto domiciliare fanno riferimento al coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 ai fini di un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <b>Servizio educativo in contesto domiciliare</b></p> <p>1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.</p> <p>2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.</p> <p>3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.</p> <p>4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.</p> <p>5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.</p> <p>6. <i>abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Spazi interni ed esterni</b></p> <p>1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.</p> <p>2. Il servizio educativo dispone di ambienti,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Spazi interni ed esterni</b></p> <p>1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.</p> <p>2. Il servizio educativo dispone di ambienti,</p>

<p>spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.</p> <p>3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.</p> <p>4. E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.</p> <p>5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.</p>	<p>spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.</p> <p>3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. <i>Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.</i></p> <p>4. <i>Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.</i> Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.</p> <p>5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni di carattere organizzativo</b></p> <p>1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.</p> <p>2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.</p> <p>3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.</p> <p>4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.</p> <p>5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni di carattere organizzativo</b></p> <p>1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.</p> <p>2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.</p> <p>3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. <i>Tale figura possiede i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1.</i></p> <p>4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.</p>

fuori del tempo di frequenza dei bambini.	5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b></p> <p><b>Requisiti e procedimento di autorizzazione</b></p> <p>1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.</p> <p>2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:</p> <p>a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;</p> <p>b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;</p> <p>c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;</p> <p>d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;</p> <p>e) progetto pedagogico e progetto educativo.</p> <p>3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).</p> <p>4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del comune.</p> <p>5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.</p> <p>6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.</p> <p>7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b></p> <p><b>Requisiti e procedimento di autorizzazione</b></p> <p>1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.</p> <p>2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:</p> <p>a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;</p> <p>b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;</p> <p>c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;</p> <p>d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;</p> <p><i>e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.</i></p> <p>3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).</p> <p>4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del comune.</p> <p>5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.</p> <p><i>6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.</i></p>

<p>durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.</p> <p>8. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.</p> <p>9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità</p>	<p>7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.</p> <p>8. <i>Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:</i></p> <p>a) <i>la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;</i></p> <p>b) <i>la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.</i></p> <p>9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b> <b>Requisiti e procedimento per l'accreditamento</b></p> <p>1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.</p> <p>2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.</p> <p>3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:</p> <p>a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b> <b>Requisiti e procedimento per l'accreditamento</b></p> <p>1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.</p> <p>2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.</p> <p>3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:</p> <p>a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;</p>

<p>b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;</p> <p>c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;</p> <p>d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;</p> <p>e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;</p> <p>f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;</p> <p>g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.</p> <p>4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.</p> <p>5. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.</p> <p>6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.</p> <p>7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.</p> <p>8. Per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.</p>	<p>b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;</p> <p>c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;</p> <p>d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;</p> <p>e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;</p> <p>f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;</p> <p>g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.</p> <p>4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.</p> <p>5. <i>Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.</i></p> <p>6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.</p> <p>7. <i>Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:</i></p> <p><i>a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000;</i></p> <p><i>b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.</i></p> <p>8. Per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.</p>

**Art. 54**  
**Vigilanza sui servizi educativi**

1. Il comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

**Art. 54**  
**Vigilanza sui servizi educativi**

1. Il comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. *Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.*